

n. 1330/ 2017 R.G.V.G.

Sovrindebitamento (*piano del consumatore*): PRECONE Giuseppe (C.F.: PRCGPP58L20D122J) e CUSATO Pasqualina (C.F.: CSTPQL62P69D122W)

Gestore della Crisi: dott.ssa Maria Simbari (nominata dall'O.C.C. dei Commercialisti di Crotone)



## TRIBUNALE DI CROTONE

### Il Giudice delegato

Visto il piano del consumatore presentato da Precone Giuseppe e Cusato Pasqualina coniugi in regime di comunione dei beni;

Vista la documentazione allegata, coerente con le prescrizioni normative;

vista l'attestazione del gestore della crisi presso l'O.C.C. di Crotone dott.ssa Maria Simbari

#### osserva

I ricorrenti hanno presentato il piano del consumatore, trovandosi in situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), L. n. 3/2012 e non risultando cause ostative.

Sulla scorta della documentazione indicata e/o fornita dagli istanti l'OCC ha quantificato l'ammontare dei debiti in totale € 233.688,44 di cui

€8.112,08 per compenso O.C.C., conteggiato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.3/2012 e DM 202/2014 pagato al 100%;

€1.887,92 per compenso avvocati dei debitori;

€134.226,84, credito B.N.L. s.p.a. per mutuo, in privilegio ipotecario ex art 2808 c.c. (credito privilegiato non soddisfatto integralmente, ricorrendo le condizioni ex art. 7 co. 1 l. 3/2012), pagato al 100%, nel limite di capienza del bene (perizia di stima ing. G. Perri) di €80.000,00 e degradato al chirografo quanto al residuo di € 54.226,84, pagato, come tutti i chirografi, al 30% (€16.268,00)

€25.627,62, credito BANCA IFIS, in chirografo, al 30% (€ 7.688,00);

€25.226,00, credito UNICREDIT BANCA (finanz. n. 3121528), in chirografo, al 30% (€ 7.568,00);

€10.822,47, credito FUTURO COMPASS (finanz. n. 489047, con delega sullo stipendio), in chirografo, al 30% (€3.247,00);

€15.996,13, credito EQUILON FUTURO (finanz. n. 548335, con cessione del quinto dello stipendio), in chirografo, al 30% (€4.799,00);

€2.497,06, credito EQUITALIA, in chirografo, al 30% (€749,00);

€3.670,56, credito UNICREDIT BANCA (fido su c/c n. 277710), in chirografo, al 30% (€1.102,00);

€5.021,76, credito BANCA B.N.L. s.p.a. (fido su c/c n. 012658), in chirografo, al 30% (€1.506,00);

€600,00, credito CSUNION CREDIT MANAGEMENT SOLUTION, in chirografo, al 30% (180,00)

I ricorrenti hanno bene immobile, costituito da Crotone alla Via Don Ottorino Zanon 1/B – identificato nel catasto urbano del Comune di Crotone al foglio 33 part. 994 sub 29.

Il suddetto cespite risulta gravato da ipoteca volontaria derivante da concessione di mutuo, per atto del Notaio Andrea Proto, iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Crotone in data 13.09.2010 al n. 1229 RP. e al n. 5647 R.G. In danno al sig. Precone pende, presso il Tribunale di Crotone, la procedura esecutiva immobiliare n. 82/2017 promossa dalla banca BNL, attualmente sospesa con decreto di questo giudice designato del 17.07.2018.



Gli stessi possiedono, inoltre, un'autovettura Renault Modus anno immatr. 2005 targata CT863MJ con un valore economico di euro 1.500,00 circa, necessaria per le esigenze familiari e lavorative, e, pertanto, non messa a disposizione del piano. La retribuzione percepita dal sig. Precone, lavoratore a tempo pieno e indeterminato, sarà impiegata per le esigenze del nucleo familiare (n. 4 persone, ivi compresi due figli a carico) quantificate in €1.200,00 mensili (valore di spesa mensile inferiore ai dati ISTAT sulla spesa media mensile familiare a parità di componenti del nucleo familiare) e per il pagamento del mutuo di €90.000,00 concesso dall'Istituto di Credito La B.C.C. del Crotonese, garantito dalla Fondazione ZACCHEO di Crotone.

Invero il sig. Precone, che lavora come dipendente del Ministero dell'Università, della Ricerca e dell'Istruzione, con la qualifica di collaboratore scolastico presso l'Istituto "S. Pertini - Santoni" di Crotone, percepisce una retribuzione netta annua di €19.300,00 circa, oltre una indennità annua corrisposta dall'INAIL per inabilità permanente al lavoro di €5.200,00, e la sig.ra Cusato non percepisce reddito, non svolgendo alcuna attività lavorativa.

La retribuzione del sig. Precone è gravata da detrazioni per deleghe di pagamento/pignoramento/cessione del quinto precisate nel loro ammontare.

La proposta di risanamento dei debiti consiste nella messa a disposizione da parte dei ricorrenti dell'importo concesso a titolo di mutuo, come detto, da La B.C.C. del Crotonese per il pagamento del creditore ipotecario e delle spese di prededuzione, nonché nella messa a disposizione integrale della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio dell'istante sig. Giuseppe Precone, al raggiungimento dell'età pensionabile prevista tra circa 7 anni e di valore lordo presuntivo alla data del pensionamento pari ad €53.242,00 (valore netto presuntivo pari ad €46.950,00), con la precisazione che la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari sarà superiore al 30% nel caso in cui il TFS effettivo calcolato al raggiungimento dell'età pensionabile sarà maggiore al valore presuntivo comunicato dall'I.N.P.S. al gestore della crisi.

Il gestore della crisi dell'O.C.C. dell'Ordine dei Commercialisti dott.ssa Maria Simbari, come detto, ha depositato relazione particolareggiata di attestazione del Piano come prescritta dall'art. 9, comma 3 bis, l. n. 3/2012 con successiva integrazione (di precisazione dei finanziamenti-pignoramenti in corso) dopo aver svolto, debitamente autorizzato, le attività di consultazione banche dati; ha quindi confermato la sussistenza della situazione di sovraindebitamento, con accertamento delle cause dello stesso e indicazione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, delle ragioni di incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, gli atti del debitore impugnati dai creditori.

In particolare, in ordine alle cause del sovraindebitamento, come dichiarato nel piano del consumatore, occorre risalire al 2003 epoca in cui si è avuta la revoca del contributo in conto capitale concesso dalla Regione Calabria per l'acquisto della prima casa, nonché il notevole ritardo nella costruzione e consegna dell'immobile da parte della società costruttrice. La perdita del suddetto contributo, che ha obbligato i ricorrenti a dover ricorrere ad un primo finanziamento bancario, non previsto, per far fronte agli impegni sottoscritti con preliminare di vendita dell'11.11.2003, la forma depressiva diagnosticata al sig. Precone, che ha influito notevolmente sulla gestione del bilancio familiare, le aumentate spese di mantenimento del nucleo familiare, ivi compreso il mantenimento delle figlie non occupate e quelle sostenute per il pagamento del canone di locazione dell'immobile di residenza (fino alla sottoscrizione del rogito per l'acquisto della prima casa), hanno determinato una notevole contrazione delle capacità reddituali del nucleo familiare.

Il professionista ha pertanto espresso un giudizio sulle cause dell'indebitamento dovute esclusivamente alla perdita di adeguato reddito e nella percezione di una retribuzione insufficiente a consentire la vita familiare e nel contempo onorare i debiti contratti, sottolineando come i ricorrenti hanno manifestato la volontà di far fronte comunque al soddisfacimento dei debiti residui mediante, appunto, il ricorso alla procedura di sovraindebitamento.

L'O.C.C. ha poi espresso giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, in fatto non praticabile, non essendovi beni liquidabili all'infuori dell'immobile ad uso abitativo, già indicato, su cui pende procedura esecutiva, come detto, sospesa, considerato il valore attribuito dall'esperto (€80.000,00) e



il meccanismo dei ribassi del 25%, stabiliti dal codice di rito, nel susseguirsi degli esperimenti di vendita (essendo remotissima l'eventualità di aggiudicazione ai primi due tentativi).

Tanto precisato, si ritiene condivisibile la valutazione dell'O.C.C. in merito alle condizioni di ammissibilità della proposta (va ricordato invero che i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012, non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L. n. 3/2012 e non hanno subito, per cause loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012), alla sua corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio; si rileva che la relazione dell'O.C.C. è dotata di quei requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica che ne rendono condivisibile il contenuto.

Sono peraltro necessarie taluni considerazioni

Dapprima si ritiene che i ricorrenti sono meritevoli del beneficio in oggetto.

L'art. 12 *bis* co. 3 della l. n. 3/12 afferma che il giudice può omologare il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali,

Nel caso in oggetto, pur avendo i ricorrenti senz'altro dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia la loro situazione si è aggravata per le ragioni già illustrate sulla base dei rilievi del gestore della crisi, che appaiono comprovati e questo giudicante è idoneo ad integrare il requisito della *meritevolezza*.

Pertanto si reputa, sotto tale profilo, che la censura di non meritevolezza svolta da FUTURO s.p.a. sia stata adeguatamente valutata. La stessa creditrice, costituendosi, ha altresì svolto un secondo motivo di opposizione ad omologa del piano del consumatore consistente nella circostanza per cui il credito dalla stessa vantato, avendo ad oggetto quote di emolumenti cedute avrebbe natura privilegiata ex art. 2751 bis 1° comma c.c. e andrebbe pertanto riconosciuto integralmente.

Orbene, è la *ratio* stessa della legge sul sovraindebitamento, a rendere possibile l'inglobamento di tali debiti nel piano.

Invero la normativa sul sovraindebitamento è ispirata alla logica concorsuale al fine di risolvere la esposizione debitoria di coloro che non sono assoggettati al fallimento/concordato preventivo, secondo una precisa scelta politica posta a base della norma medesima.

E' infatti un dato oggettivo quello dell'aumento della popolazione insolvente e del credito al consumo; il legislatore ha quindi perseguito l'obiettivo di ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato, evitando, a determinate condizioni, che una persona possa essere perseguitata dai debiti per tutta la vita ed offrendo alla stessa la cd "*seconda chance*", secondo una prospettiva largamente diffusa in altri ordinamenti, vale a dire la prospettiva di un pieno reinserimento sociale.

Vi è poi anche lo scopo di far diminuire il numero delle procedure esecutive in funzione del miglior funzionamento del settore giustizia.

Inoltre la legge sul sovraindebitamento indica espressamente quali sono i crediti non falciabili e tra questi non sono ricompresi quelli derivanti dal contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione-pensione.

Come ritenuto da altri Tribunali, "*In quest'ottica è evidente che, quando n. 3/12 la legge fa riferimento alla situazione debitoria, si riferisce a qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui il predetto non è in grado di far fronte. La normativa sui contratti pendenti propria delle procedure di concordato preventivo e di fallimento non può quindi trovare alcuna applicabilità, neppure in via analogica, alle fattispecie regolate da questa normativa, mancando tra l'altro l'eadem ratio. D'altra parte questo si deduce dalla stessa lettera della legge che all'art. 7 dice: "Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori..." mentre all'art. 8 afferma: "La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti...." ; il riferimento dallo stato di debitore o alla condizione di debitore è integrale, senza previsione di alcune eccezione o limitazione"- Tribunale Torino 8.6.16; analogo orientamento hanno espresso poi i Tribunali di Grosseto (sentenza 9.5.2017) e di Monza (provvedimento 26.7.17) .*



Anche a tal proposito può pertanto ritenersi valutata e superata la contestazione di FUTURO s.p.a. in ordine alla quantificazione e natura del credito vantato dalla finanziaria; al riguardo va anche evidenziato che il credito del sig. Precone è certamente un credito derivante da rapporto di lavoro dipendente ma che la delegazione di pagamento e la cessione si sostanziano in un vincolo di destinazione al soddisfacimento della pretesa del creditore mediante una forma di adempimento coattivo che, aperta la procedura di sovraindebitamento, ispirata come detto alla logica della concorsualità, viene sostituita dalle modalità e dai tempi di adempimento previsti nel piano.

Diversamente, sarebbe la stessa concorsualità e parità di trattamento (ad eccezione delle cause di prelazione) a venir pregiudicata.

Quanto al credito vantato dal creditore BLUE FACTOR s.p.a., che all'udienza ha svolto specifica contestazione, questo è stato stralciato dal piano iniziale proposto, poiché, come accertato dal gestore della crisi, il suo credito è stato totalmente soddisfatto in forza di atto di pignoramento presso terzi (RTS Catanzaro/Crotone), fino alla concorrenza di euro 3.286,79, che ha comportato una ritenuta mensile sullo stipendio del sig. Precone di euro 271,61 dal 01.11.2016 fino al 31.10.2017 con saldo di euro 27,47 nel mese di novembre 2017 (si veda integrazione relazione O.C.C. del 31.10.2018).

Da ultimo va rammentato il disposto dell'art. 12 *ter* l. n. 3/2012, sugli effetti dell'omologazione del piano, a tenore del quale "1. *dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.* 2. *Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12 bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.* 3. *L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.* 4. *Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'art. 12 comma 4",*

**P.Q.M.**

- **Omologa** il piano del consumatore proposto da Precone Giuseppe e Cusato Pasqualina coniugi in regime di comunione dei beni, dep. il 7.12.2017;
- **dispone** che i debitori provvedano ai pagamenti nei termini e nei termini di cui al Piano medesimo;
- **attribuisce** all'O.C.C. dott.ssa Maria Simbari gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. n. 3/2012;
- **dispone** che al piano e al decreto di omologa sia data pubblicità mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Crotone;
- **dispone** che la liquidazione del compenso spettante all'O.C.C. sia effettuata con separato provvedimento, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano, a richiesta del professionista.

Si comunicati

Crotone, li 17 giugno 2019

Il giudice designato  
*dott. Emmanuele Agostini*

